

MOZIONE  
(Regolamento comunale per il servizio di mediazione)

Morbio Inferiore, 30 novembre 2021

Egregio Presidente,

Colleghi del Consiglio Comunale,

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo PPD e Indipendenti per Morbio, con riferimento al loro programma elettorale e avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 67 LOC,

propongono, mediante la presente **mozione elaborata**, di adottare l'allegato regolamento comunale per la pratica della mediazione.

La mediazione è una procedura volontaria, confidenziale ed extragiudiziaria, durante la quale una terza persona neutrale e imparziale – il mediatore – aiuta le parti a trovare una soluzione giusta e duratura a un loro conflitto.

La mediazione è adatta soprattutto per i conflitti di diritto civile (liti di vicinato, contrasti in merito a costruzioni, locazioni, ecc.).

Essa ha molteplici vantaggi, fra i quali occorre annoverare la semplicità, la rapidità e il costo contenuto.

Considerato quanto sopra esposto e restando a vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito,

Vi invitiamo a voler risolvere


**Il regolamento comunale per il servizio di mediazione è approvato.**




ALAN GENTIZON



FABIO BERNASCONI



MEDA MIOLA



EMMA PSTERLA




VERONICA RICCI



CRISTIANO CANOVA



Raffaele Crivelli



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MEDIAZIONE

---

## AL SERVIZIO DEI CITTADINI

### INTRODUZIONE

La mediazione è un modo di risolvere i conflitti *in via amichevole*, con cui due o più parti chiedono a un terzo neutrale, il mediatore, di aiutarle a trovare un accordo per porre fine alle loro controversie oppure per prevenire un conflitto futuro.

Con la mediazione, il mediatore favorisce lo scambio di punti di vista e di informazioni e tenta di incoraggiare le parti a trovare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e interessi.

Il Comune vuole offrire un servizio di mediazione, che non sia in concorrenza con le procedure giudiziarie ordinarie, che dia ai cittadini la possibilità di prevenire o risolvere le divergenze in modo semplice, efficiente ed economico. In questo senso le procedure di mediazione saranno finanziate dal Comune, ad eccezione di una partecipazione che potrà essere richiesta alle parti.

\* \* \* \* \*

### I. REGOLE INTRODUTTIVE

#### art. 1 campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina tutte le mediazioni aventi per oggetto vertenze civili che vedono implicate persone fisiche o giuridiche domiciliate a Morbio Inferiore, ad eccezione delle vertenze puramente commerciali o di esclusiva competenza delle Autorità giudiziarie, degli Uffici di conciliazione in materia di locazione, etc.

In particolare, alla mediazione potranno essere sottoposte tutte le questioni relative a diritti reali limitati, vicinato, possesso, proprietà fondiaria o immobili (anche non siti in territorio del Comune di Morbio Inferiore), proprietà mobiliare, successione o eredità, appalto, compravendita, lavoro, locazione o affitto, responsabilità civile, ecc.

#### art. 2 richiesta di mediazione

<sup>1</sup> La parte che intende avviare una mediazione deve fare richiesta al Segretario comunale.

<sup>2</sup> Alla ricezione di una richiesta, il Segretario comunale deve:

- informare l'altra della richiesta, invitandola a fornire *entro 15 giorni* il proprio accordo
- in caso di mancato accordo, il Segretario non dà seguito alla richiesta

### II. NOMINA DEL MEDIATORE

#### art. 3 numero

Salvo accordi differenti fra le parti, la mediazione è condotta da un mediatore unico.

#### art. 4 nomina

<sup>1</sup> Il mediatore è nominato dal Municipio ed agisce su suo incarico.

---

<sup>2</sup> Se una parte si oppone alla nomina del mediatore *-entro 5 giorni dalla ricezione della nomina, per iscritto e con motivazioni ritenute fondate-*, il Municipio nomina tempestivamente un altro mediatore.

art. 5 sostituzione

Se un mediatore non è più in grado di esercitare la propria funzione o non è più accettato dalle parti, il Municipio - *su richiesta congiunta delle parti* - nomina un altro mediatore.

III. IL MEDIATORE

art. 6 indipendenza, neutralità e disponibilità

<sup>1</sup> Il mediatore deve essere e rimanere in ogni momento imparziale, neutrale, indipendente dalle parti e a disposizione per la conduzione della mediazione

<sup>2</sup> Se, nel corso della mediazione, il mediatore scopre l'esistenza di circostanze atte a compromettere la sua imparzialità, la sua indipendenza dalle parti o la sua disponibilità, egli ne informa immediatamente le parti.

Con il loro consenso, il mediatore può continuare ad esercitare la sua funzione. Altrimenti, se le parti non sono d'accordo, il mediatore sospende la sua mediazione e ne informa il Municipio che procede alla sua sostituzione.

art. 7 ruolo

<sup>1</sup> Il mediatore assiste le parti nelle loro negoziazioni volte a trovare una soluzione accettabile e soddisfacente della controversia. Egli non ha facoltà né l'autorità di imporre una soluzione alle parti.

<sup>2</sup> Il mediatore e le parti devono comportarsi secondo i principi di correttezza, autonomia e rispetto reciproco.

IV. REGOLE PROCEDURALI

art. 8 conduzione della mediazione

<sup>1</sup> La mediazione deve essere condotta secondo le modalità convenute con le parti.

In mancanza di tale accordo, il mediatore procede *-nel modo che ritiene appropriato-* tenendo conto delle circostanze del caso, delle esigenze espresse dalle parti, dei loro budget e scadenze e della necessità di una tempestiva risoluzione della controversia.

<sup>2</sup> Immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico, il mediatore dovrà contattare le parti per definire un incontro iniziale di discussione e informazione sulle modalità con le quali verrà condotta la mediazione.

<sup>3</sup> Con l'accordo delle parti, il mediatore può - *se lo ritiene appropriato* - avere degli incontri separati con ognuna delle parti. *Ogni informazione fornita in questi incontri separati è strettamente confidenziale e può essere rivelata all'altra parte solo previa ed esplicita autorizzazione di tutti i partecipanti all'incontro separato.*

art. 9 rappresentanti

Le parti devono essere personalmente presenti in tutte le sessioni di mediazione o, per le persone giuridiche, attraverso rappresentanti debitamente autorizzati e muniti dei poteri necessari, i cui estremi di contatto completi devono essere comunicati per iscritto al mediatore, all'altra parte e al Segretariato.

---

Le parti, di principio, non possono essere assistite e accompagnate da consulenti, legali o da altri consulenti, salvo accordo unanime loro e del mediatore.

**art. 10** confidenzialità

<sup>1</sup> La mediazione è *confidenziale*.

Nessuna osservazione, affermazione o proposta fatta durante la mediazione, né alcun documento allestito ai fini della mediazione possono essere rivelati all'esterno o utilizzati successivamente, anche in caso di contenzioso o arbitrato, senza il consenso scritto di tutte le persone coinvolte nella mediazione, eccezione fatta per il caso in cui l'utilizzo sia necessario per ottenere l'esecuzione di un accordo transattivo scritto che concluda la mediazione o se così richiesto per Legge.

<sup>2</sup> Le sedute di mediazione sono *a porte chiuse*.

Terze parti potranno essere convocate a cura del mediatore.

<sup>3</sup> Un mediatore non può agire come arbitro, giudice, esperto, rappresentante o consulente di una delle parti in qualsiasi procedimento successivo che faccia riferimento alla stessa controversia o che coinvolga una delle parti alla mediazione.

<sup>4</sup> Durante e dopo la risoluzione della controversia o la fine della mediazione, il mediatore non può essere obbligato a rilasciare dichiarazioni a persone o a un tribunale su qualsiasi questione riguardante la mediazione, rispettivamente di informare eventuali autorità competenti su fatti di cui è venuto a conoscenza.

Nessuna delle parti potrà chiedere al mediatore di fungere da testimone o, altrimenti, obbligarle a fornire testimonianze o prove, nell'ambito di qualsiasi procedimento legale o di altra natura derivante o in relazione alla mediazione, salvo se necessario per ottenere l'esecuzione di un accordo transattivo scritto che concluda la mediazione.

**art. 11** sede della mediazione

Se le parti non si sono accordate diversamente, la mediazione avverrà in locali messi a disposizione dal Municipio.

**art. 12** diritto applicabile

<sup>1</sup> Salvo diverso accordo tra le parti, il procedimento di mediazione è retto dal diritto svizzero.

<sup>2</sup> Le relazioni tra i partecipanti al procedimento e il mediatore sono rette dal diritto svizzero.

**V. FINE DELLA MEDIAZIONE**

**art. 13** fine

<sup>1</sup> Una mediazione condotta secondo il presente Regolamento è ritenuta conclusa:

- a) alla firma di tutte le parti di un accordo transattivo che pone fine alla controversia;
- b) in qualsiasi momento se una parte comunica *-per iscritto-* al mediatore e al Segretariato comunale la sua decisione di porre fine alla mediazione;
- c) in qualsiasi momento se, a giudizio del mediatore, ulteriori sforzi non contribuirebbero alla risoluzione della controversia. In tal caso, il mediatore notifica *-per iscritto-* alle parti e al Segretariato comunale la propria decisione di porre fine alla mediazione;
- d) alla scadenza di qualsiasi termine fissato dalle parti o dal mediatore per la risoluzione della controversia, se non prorogato di comune accordo fra tutte le parti e il mediatore.

<sup>2</sup> Il mediatore informa tempestivamente il Segretariato comunale in forma scritta della conclusione della mediazione, indicando la data della fine della mediazione e se la stessa ha condotto a un accordo transattivo completo, parziale oppure a nessun accordo.

<sup>3</sup> Nelle mediazioni multiparti, se una o più parti decidono di ritirarsi dalla mediazione:

a) le altre parti comunicano *-tempestivamente e per iscritto-* al mediatore se intendono continuare la mediazione e, in questo caso, se desiderano continuare la mediazione con lo stesso mediatore nominato;

b) il mediatore comunica - tempestivamente e per iscritto- al Segretariato comunale il ritiro di una o più parti dalla mediazione, indicando il proprio eventuale consenso a continuare la mediazione con le altre parti restanti.

<sup>4</sup> Il Segretariato comunale conferma *-in forma scritta-* la fine del procedimento di mediazione alle parti e al mediatore.

#### art. 14 accordo transattivo

Salvo diverso accordo *-in forma scritta-* tra le parti, l'accordo transattivo è ritenuto *valido solo quando è redatto in forma scritta ed è firmato da tutte le parti interessate.*

### VI. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

art. 15 Il mediatore non è responsabile per qualunque atto od omissione relativi o connessi a una mediazione condotta secondo il Regolamento, salvo nei casi in cui l'atto o l'omissione in questione siano costitutivi di un atto illecito o di una estrema grave negligenza.

### VII. COSTI, SPESE E ONORARI



art. 16 I costi, le spese e gli onorari del mediatore (costi della mediazione) sono assunti dal Comune, salvo la partecipazione che potrà essere richiesta alle parti.


#### art. 17 ripartizione




Salvo diverso accordo tra le parti, i costi della mediazione sono ripartiti in parti uguali fra esse. La partecipazione individuale delle parti alle spese sarà determinata sulla base di un tariffario, allestito dal Municipio, con costi stabiliti tra i fr. 40.-- e i fr. 200.--orari (nдр: i limiti massimi e minimi potranno essere stabiliti dalla Commissione e/o dal Municipio) , che terrà conto della situazione economica delle stesse.

art. 18 protezione giuridica (da verificare sulla base delle disposizioni generali di copertura delle compagnie assicuratrici)

Ciascuna delle parti dovrà comunicare l'eventuale copertura dei costi da parte compagnie di assicurazioni o altro, che garantiscano la protezione giuridica. Nel caso in cui esista una copertura assicurativa, il beneficiario dovrà sottoscrivere una cessione di credito a favore del Comune a copertura dei costi procedurali (compresi quelli non coperti dalla partecipazione richiesta dal Comune).

  
ENRICO PITORLA  
  
CRISTIANO CANOVA

  
MEDICI NICOLA

  
ALFANO GENTILONI  
  
ROBBATE CIVELLI  
  
ITRBIO BERTINASCIONI

  
FRANCO REBI